

Bruxelles, 17 settembre 2014
(OR. en)

12335/14

COPEN 203
EUROJUST 140
EJN 75

NOTA

Origine:	Orsat Miljenic, Ministro della giustizia della Repubblica di Croazia
in data:	1° luglio 2014
Destinatario:	Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Notifica relativa a decisioni quadro
----------	--------------------------------------

1. Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
2. Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
3. Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
4. Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

5. Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

6. Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

7. Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali

8. Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Si allegano le informazioni richieste in base alle disposizioni indicate nell'oggetto.

(Formula di cortesia)

(f.) Orsat Miljenić

DICHIARAZIONI E NOTIFICHE

1. Conformemente all'articolo 34 della **decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002)**, la Repubblica di Croazia formula le notifiche riportate qui di seguito relativamente all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 32.

Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 3

- a) L'autorità giudiziaria competente a ricevere un mandato d'arresto europeo è la procura della contea del luogo in cui la persona oggetto del mandato si trova o risiede in via permanente o temporanea. Se il luogo in cui si trova la persona ricercata non è noto, è competente a ricevere il mandato d'arresto europeo la procura della contea di Zagabria.
- b) Le autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro sono i tribunali di contea competenti in base al diritto interno.
- c) I mandati d'arresto europei sono emessi dalle seguenti autorità giudiziarie nazionali competenti in base al diritto interno:
 - la Procura di Stato competente - nei procedimenti che precedono la conferma di un rinvio a giudizio;
 - il tribunale competente - in seguito alla conferma di un rinvio a giudizio e nei procedimenti relativi all'esecuzione di una pena privativa della libertà.

Nell'allegato II figura un elenco dei tribunali di contea e delle procure di contea con i relativi estremi.

Dichiarazione relativa all'articolo 8, paragrafo 2

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

Dichiarazione relativa all'articolo 25, paragrafo 2

Le decisioni relative alle richieste di transito di una persona ricercata da uno Stato membro a un altro attraverso il territorio della Repubblica di Croazia sono prese dal ministro responsabile per gli affari giudiziari.

2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della **decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003)**, la Repubblica di Croazia notifica la lingua di lavoro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale decisione quadro.

Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 3

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

3. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, della **decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2004, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005)**, la Repubblica di Croazia formula le dichiarazioni riportate qui di seguito relativamente all'articolo 2 e all'articolo 16, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

Dichiarazione relativa all'articolo 2

- a) La Repubblica di Croazia notifica che l'autorità competente a ricevere una decisione relativa a una sanzione pecuniaria emessa da un'autorità giudiziaria estera è il tribunale di contea per il luogo in cui, nel caso di una persona fisica, la persona risiede o soggiorna in via permanente o temporanea o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. Se è impossibile stabilire quale tribunale di contea sia competente, è competente a ricevere la decisione il tribunale della contea di Zagabria.
- b) Le autorità giudiziarie competenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie emesse da un'autorità competente di un altro Stato membro sono i tribunali di contea, i quali daranno esecuzione alle decisioni ricevute in merito alle sanzioni pecuniarie conformemente al diritto interno e secondo le stesse modalità con cui darebbero esecuzione a una sanzione pecuniaria inflitta da un tribunale nazionale.
- c) Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate dai tribunali competenti in base e conformemente al diritto interno.

Nell'allegato II figura un elenco dei tribunali di contea con i relativi estremi.

Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 1

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

4. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della **decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006)**, la Repubblica di Croazia notifica le autorità competenti e la lingua di lavoro in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3 e all'articolo 19, paragrafo 2.

Dichiarazione relativa all'articolo 3

- a) L'autorità giudiziaria designata a ricevere una decisione relativa alla confisca di beni o oggetti è la procura di contea competente per il luogo in cui si trovano i beni o gli oggetti, oppure, nel caso di una persona fisica, il luogo in cui la persona risiede o soggiorna in via permanente o temporanea o, nel caso di una persona giuridica, il luogo in cui ha la propria sede sociale.
- b) Le autorità giudiziarie competenti a riconoscere le decisioni relative alla confisca di beni o oggetti emesse dalle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri sono i tribunali di contea conformemente al diritto interno.
- c) Le autorità giudiziarie competenti a eseguire le decisioni riconosciute relative alla confisca di beni o oggetti emesse dalle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri sono le autorità giudiziarie competenti conformemente al diritto interno.
- d) Le decisioni relative alla confisca di beni o oggetti sono emesse dai tribunali competenti in base e conformemente al diritto interno.

Nell'allegato II figura un elenco dei tribunali di contea e delle procure di contea con i relativi estremi.

Dichiarazione relativa all'articolo 7, paragrafo 5

Si dichiara che le decisioni di confisca non saranno riconosciute né eseguite in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca.

Dichiarazione relativa all'articolo 19, paragrafo 2

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

5. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, della **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008)** e in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 23, la Repubblica di Croazia formula le notifiche riportate qui di seguito.

Dichiarazione relativa all'articolo 2, paragrafo 1

- a) L'autorità competente a ricevere, riconoscere ed eseguire le sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale è il tribunale di contea competente per il luogo in cui la persona risiede o soggiorna in via permanente o temporanea, oppure, in alternativa, il luogo in cui la famiglia della persona condannata risiede in via permanente o temporanea.
- b) Le sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale sono emesse dai tribunali competenti in base e conformemente al diritto interno.

Vi sono 15 tribunali di contea nella Repubblica di Croazia. I relativi estremi figurano nell'allegato II.

Dichiarazione relativa all'articolo 7, paragrafo 4

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia dichiara che un tribunale competente riconoscerà le sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale relative a fatti che presentano le caratteristiche fondamentali di un reato a norma del diritto interno, indipendentemente dalla qualificazione giuridica o dalla classificazione del reato riportate nella sentenza ricevuta.

Dichiarazione relativa all'articolo 23, paragrafo 1

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

6. Conformemente all'articolo 25 della **decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008)** e relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 21, la Repubblica di Croazia formula le dichiarazioni riportate qui di seguito.

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1

- a) L'autorità giudiziaria competente a ricevere, riconoscere ed eseguire le sentenze e le decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive è il tribunale di contea competente per il luogo in cui la persona risiede o soggiorna in via permanente o temporanea, oppure, in alternativa, il luogo in cui la famiglia della persona condannata risiede in via permanente o temporanea.
- b) Le sentenze e le decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono emesse dai tribunali competenti in base e conformemente al diritto interno.

Nell'allegato II figura un elenco dei tribunali di contea con i relativi estremi.

Dichiarazione relativa all'articolo 4, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia notifica che, sulla base di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva estera riconosciute, le autorità nazionali competenti eseguiranno nei confronti di una persona condannata unicamente i tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive previsti nel diritto penale della Repubblica di Croazia. Si osservi che, per quanto riguarda gli obblighi di una persona condannata sotto sorveglianza, il legislatore ha stabilito un elenco aperto di misure che, oltre a quanto elencato nell'articolo 4, paragrafo 1, comprende i seguenti provvedimenti:

- un tribunale può ordinare a un autore di reato di pagare un certo importo entro un determinato periodo di tempo a beneficio di un'istituzione pubblica, a fini caritatevoli o umanitari, o a favore di un fondo di risarcimento per le vittime di reato, se ciò risulta appropriato rispetto al reato commesso e all'identità dell'autore del reato;
- destinazione sotto sorveglianza del reddito in base alle esigenze delle persone che per legge sono a carico dell'autore del reato, in seguito alla consulenza dell'autorità competente per la sospensione condizionale;
- adempimento delle obbligazioni alimentari.

Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 4

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia notifica che nei casi in cui, oltre all'accordo della persona condannata, sia richiesto l'accordo del ministero responsabile degli affari giudiziari per la trasmissione alla Repubblica di Croazia di una sentenza che irroga misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive a fini di riconoscimento, tale ministero, nel concedere il proprio accordo, presterà particolare attenzione ad agevolare la riabilitazione e il reinserimento sociali della persona condannata.

Dichiarazione relativa all'articolo 14, paragrafo 6

In relazione all'articolo 14, paragrafo 6, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia notifica che un tribunale competente non assumerà ulteriori decisioni sulla revoca di una condanna condizionale o sulla revoca di una liberazione condizionale, o sull'ulteriore imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di revoca di una sanzione sostitutiva o di una sospensione condizionale della pena nei seguenti casi:

1. revoca di una sanzione sostitutiva irrogata da una sentenza che non impone né specifica la pena detentiva o la misura restrittiva della libertà personale che dovrebbe essere applicata se la persona condannata, per comportamento colposo, non adempie agli obblighi previsti o ne impedisce in altro modo l'adempimento;
2. ulteriore imposizione di una pena detentiva nei confronti di una persona condannata a cui si applica una sentenza che prevede la sospensione condizionale della pena;
3. esecuzione di una sentenza riguardante fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica del reato.

Dichiarazione relativa all'articolo 21

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

7. Per quanto riguarda la **decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008)** e in considerazione degli obblighi di cui all'articolo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 3, la Repubblica di Croazia formula le notifiche riportate qui di seguito.

Dichiarazione relativa all'articolo 3, paragrafo 1

- a) Le autorità giudiziarie competenti a ricevere, riconoscere ed eseguire i mandati europei di ricerca delle prove diretti all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali sono le procure e i tribunali di contea per il luogo in cui si trovano i beni, gli oggetti o le prove.
- b) I mandati europei di ricerca delle prove diretti all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali sono emessi dalle autorità giudiziarie competenti in base e conformemente al diritto interno.

Vi sono 15 tribunali di contea e 15 procure di contea nella Repubblica di Croazia. I relativi estremi figurano nell'allegato II.

Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

Dichiarazione relativa all'articolo 11, paragrafo 5

Relativamente all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia dichiara che un'autorità giudiziaria competente può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell'esecuzione del mandato europeo di ricerca delle prove se il mandato non è emesso da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e se tale mandato non è stato convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione. Prima di adottare tale decisione, il tribunale contatterà l'autorità competente dello Stato di emissione.

Dichiarazione relativa all'articolo 23, paragrafo 3

Un'autorità giudiziaria competente può, agendo secondo i principi di efficace cooperazione, razionalità e diritto a un processo equo, decidere se dare esecuzione o se rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un mandato europeo di ricerca delle prove se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che:

- a) a norma della legislazione nazionale sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel territorio della Repubblica di Croazia o in un luogo equiparato al suo territorio; o
- b) sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione nazionale non consente l'azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori del territorio della Repubblica di Croazia.

8. Per quanto riguarda l'articolo 27 della **decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GUL 294 dell'11.11.2009)** e gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 24, la Repubblica di Croazia formula le notifiche riportate qui di seguito.

Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 1

- a) L'autorità competente a ricevere decisioni sulle misure cautelari è la procura di contea per il luogo in cui si trova la persona o per il luogo in cui risiede in via permanente o temporanea.
- b) Le autorità competenti a riconoscere le decisioni sulle misure cautelari sono i tribunali di contea competenti in base al diritto interno, i quali trasmetteranno le decisioni sul riconoscimento a fini di esecuzione.
- c) Le decisioni sulle misure cautelari sono adottate dalle autorità giudiziarie competenti in base e conformemente al diritto interno.

Nell'allegato II figura un elenco dei tribunali di contea e delle procure di contea con i relativi estremi.

Dichiarazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3

L'autorità centrale incaricata di assistere le autorità nazionali competenti e le autorità competenti di altri Stati membri nell'avvio di contatti e della cooperazione giudiziaria è il ministero responsabile degli affari giudiziari.

Gli estremi del Ministero della giustizia in quanto autorità centrale sono riportati qui di seguito; inoltre, per un'assistenza supplementare è possibile rivolgersi al punto di contatto della rete giudiziaria europea (RGE), i cui estremi figurano al seguente indirizzo: www.ejn-crimjust.europa.eu.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske/Ministero della giustizia della Repubblica di Croazia
Uprava za Europsku uniju i međunarodnu suradnju/Direzione UE e cooperazione internazionale
Punto di contatto dell'RGE

Tel. +385 1 3714 300

Fax: +385 1 3714 392

Sito web: www.mprh.hr

Dichiarazione relativa all'articolo 8, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia dichiara che, oltre alle misure cautelari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, essa procederà anche al monitoraggio dell'esecuzione delle decisioni che vietano l'esercizio di talune attività professionali e delle misure che vietano la guida di veicoli a motore mediante il ritiro temporaneo della patente di guida.

Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 2

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia informa il Segretariato generale del Consiglio delle condizioni da rispettare a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, affinché un'autorità competente trasmetta una decisione sulle misure cautelari.

Oltre a trasmettere la decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona nei cui confronti è stata emessa la misura risiede legalmente e abitualmente, l'autorità competente può, su richiesta della persona oggetto della misura, trasmettere la decisione all'autorità competente di un altro Stato membro qualora l'autorità di tale Stato membro e l'interessato diano il proprio consenso e a condizione che l'interessato abbia vissuto per almeno un anno e abbia legami familiari o di lavoro nella Repubblica di Croazia.

Dichiarazione relativa all'articolo 21, paragrafo 3

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, della decisione quadro, la Repubblica di Croazia dichiara che, qualora l'autorità competente dello Stato di emissione emetta un mandato d'arresto europeo, sarà avviata una procedura di consegna dinanzi al tribunale competente sulla base delle disposizioni che disciplinano il mandato d'arresto europeo.

Dichiarazione relativa all'articolo 24

Un'autorità giudiziaria competente eseguirà una decisione di un'autorità giudiziaria estera se tale decisione e i relativi documenti giustificativi sono tradotti in lingua croata. In casi urgenti, sarà accettata una traduzione in lingua inglese a condizione che vi sia reciprocità.

ALLEGATO II

ELENCO DEI TRIBUNALI DI CONTEA

1. ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU

County Court in Bjelovar

Judge: Milenka Slivar

Josipa Jelačića 1

43000 Bjelovar

Phone: (+385 43) 274-111

Fax: (+385 43) 274-150

e-mail: Milenka.Slivar@zsbj.pravosudje.hr

2. ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU

County Court in Dubrovnik

Judge: Sveto Vićan

Dr. Ante Starčevića 23

20000 Dubrovnik

Phone: (+385 20) 357-888

Fax: (+385 20) 357-699

e-mail: Sveto.Vican@zsdu.pravosudje.hr

3. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU

County Court in Karlovac

Judge: Sandra Janković

Trg hrvatskih branitelja 1

47000 Karlovac

Phone: (+385 47) 606-108

Fax: (+385 47) 415-301

e-mail: Sandra.Jankovic@zska.pravosudje.hr

4. ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU

County Court in Osijek

Judge: Zvonko Vrbanić

Europska avenija 7

31000 Osijek

Phone: (+385 31) 228-400

Fax: (+385 31) 211-523

e-mail: Zvonko.Vrbanic@zsos.pravosudje.hr

5. ŽUPANIJSKI SUD U PULI - POLA

County Court in Pula

Judge: Sena Midžić Putigna

Silvija Strahimira Kranjčevića 8

52100 Pula

Phone: (+385 52) 377-700

Fax: (+385 52) 211-761

e-mail: Sena.Midzic@zspu.pravosudje.hr

6. ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI

County Court in Rijeka

Judge: Srebrenka Šantić

Žrtava fašizma 7

51000 Rijeka

Phone: (00385 51) 355-555

Fax: (00385 51) 336-924

e-mail: Srebrenka.Santic@zsri.pravosudje.hr

7. ŽUPANIJSKI SUD U SISKU

County Court in Sisak

Judge: Željko Mlinarić

Trg Lj. Posavskog 5

44000 Sisak

Phone: (+385 44) 811 740; 741

Fax: (+385 44) 811 755

e-mail: Zeljko.Mlinaric@zssk.pravosudje.hr

8. ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU

County Court in Slavonski Brod

Judge: Marija Balenović

Tome Skalice 2

35000 Slavonski Brod

Phone: (+385 35) 405-100

Fax: (+385 35) 405-110

e-mail: Marija.Balenovic@zspz.pravosudje.hr

9. ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU

County Court in Split

Judge: mr.sc. Ljiljana Stipišić

Gundulićeva 29a

21000 Split

Phone: (+385 21) 387 500

Fax: (+385 21) 387 660

e-mail: Ljiljana.Stipisic@zsst.pravosudje.hr

10. ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU

County Court in Šibenik

Judge: Jadranka Biga Milutin

Stjepana Radića 81

22000 Šibenik

Phone: (+385 22) 209 140

Fax: (+385 22) 216-644

e-mail: Jadranka.Biga@zssi.pravosudje.hr

11. ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU

County Court in Varaždin

Judge: Biserka Plesničar

Braće Radića 2

42 000 Varaždin

Phone: (+385 42) 401-800

Fax: (+385 42) 313-120

e-mail: Biserka.Plesnicar@zsvz.pravosudje.hr

12. ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI

County Court in Velika Gorica

Judge: Jadranka Kos

Kneza Domagoja 11a

10410 Velika Gorica

Phone: (+385 1) 6370-200

Fax: (+385 1) 6370-211

e-mail: Jadranka.Kos@zsvg.pravosudje.hr

13. ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU

County Court in Vukovar

Judge: Jadranka Kurbel

Županijska 33

32000 Vukovar

Phone: (+385 32) 452-500, 452-514

Fax: (+385 32) 452-513

e-mail: Jadranka.Kurbel@zsvu.pravosudje.hr

14. ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

County Court in Zadar

Judge: mr. sc. Marijan Bitanga

Borelli 9

23000 Zadar

Phone: (+385 23) 203-600

Fax: (+385 23) 211-280

e-mail: Marijan.Bitanga@zszd.pravosudje.hr

15. ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

County Court in Zagreb

Judge: Tanja Pavelin Borzić

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

Phone: (+385 23) 4801-032

Fax: (+385 23) 4920-470

e-mail: Tanja.Pavelin@zszg.pravosudje.hr

ELENCO DELLE PROCURE DI CONTEA

1. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku

County State Attorney's Office Dubrovnik

Dr. Ante Starčevića 23, 20 000 Dubrovnik

Phone: (+ 385 20) 357 622

fax. (+ 385 20) 357 570

e-mail: tajnistvo@ZDODU.dorh.hr

2. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

County State Attorney's Office Bjelovar

Šetalište dr. Ivše Lebovića 40, 43 000 Bjelovar

Phone: (+385 43) 222 450

fax. (+ 385 43) 241 296

e-mail: tajnistvo@ZDOBJ.dorh.hr

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu

County State Attorney's Office Karlovac

Trg hrvatskih branitelja 1, 47 000 Karlovac

Phone: (+385 47) 415 317

fax. (+ 385 47) 415 318

e-mail: tajnistvo@ZDOKA.dorh.hr

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

County State Attorney's Office Osijek

Kapucinska 21, 31 000 Osijek

Phone: (+ 385 31) 201 266, 031 201 271

fax. (+ 385 31) 201 270

e-mail: tajnistvo@ZDOOS.dorh.hr

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola

County State Attorney's Office Pula

Kranjčevićeva 8, Pula

Phone: (+385 52) 300 070

fax. (+ 385 52) 212 584, 052 300 085

e-mail: tajnistvo@ZDOPU.dorh.hr

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

County State Attorney's Office Rijeka

Frana Kurelca bb, 51 000 Rijeka

Phone: (+ 385 51) 325 888

fax. (+385 51) 337 206

e-mail: tajnistvo@ZDORI.dorh.hr

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku
County State Attorney's Office Sisak
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak
Phone: (+385 44) 526 250
fax. (+ 385 44) 520 284
e-mail: tajnistvo@ZDOSK.dorh.hr
8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
County State Attorney's Office Slavonski Brod
Adresa: A. Starčevića 40, 35 000 Slavonski Brod
Phone: (+385 35) 405 000
fax. (+ 385 35) 405 002
e-mail: tajnistvo@ZDOSB.dorh.hr
9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
County State Attorney's Office Split
Gundulićeva 29a, 21 000 Split
Phone: (+385 21) 387 635
fax. (+ 385 21) 387 528
e-mail: tajnistvo@ZDOST.dorh.hr
10. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
County State Attorney's Office Šibenik
Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik
Phone: (+385 22) 209 470
fax. (+ 385 22) 212 695
e-mail: tajnistvo@ZDOSI.dorh.hr
11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
County State Attorney's Office Varaždin
Braće Radića 2/1, p.p. 229, 42 000 Varaždin
Phone: (+ 385 42) 401 870
fax. (+ 385 42) 211 016
e-mail: tajnistvo@ZDOVZ.dorh.hr
12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
County State Attorney's Office Velika Gorica
Zagrebačka 44 (III. kat), 10 410 Velika Gorica
Phone: (+385 1) 6370 620
fax. (+ 385 1) 6370 637
e-mail: tajnistvo@ZDOVG.dorh.hr

13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru
County State Attorney's Office Vukovar
Ulica Andrije Hebranga broj 2, 32 000 Vukovar
Phone: (+385 32) 450 555
fax. (+ 385 32) 450 550
e-mail: tajnistvo@ZDOVU.dorh.hr

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
County State Attorney's Office Zadar
Kneza Borellia 9, 23 000 Zadar
Phone: (+385 23) 302 900
fax. (+ 385 23) 302 905
e-mail: tajnistvo@ZDOZD.dorh.hr

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
County State Attorney's Office Zagreb
Savska 41/4, 10 000 Zagreb
Phone: (+385 1) 6003 166
fax. (+ 385 1) 6177 671
e-mail: tajnistvo@ZDOZG.dorh.hr
